



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOTTICINO

Via Udine, 6 – 25080 Botticino BS - Tel. 030 2693113 – Fax: 030 2191205

CF 80064290176 – CM BSIC872007 - Codice univoco ufficio UFS7Q8

IBAN: IT77A0511654131000000001002 - Codice IPA: istsc_bsic872007

email: bsic872007@istruzione.it pec: bsic872007@pec.istruzione.it sito web: <https://icbotticino.edu.it>

Al Direttore SGA
Rag. SGUEGLIA

Al Presidente del Consiglio d'Istituto
Dott.sa ALBERTI

Ai Collaboratori del DS
Prof.sa BERETTI
Ins. GALLONI

Ai Docenti di ogni Ordine e Grado
Ai Rappresentanti dei Genitori di ogni Ordine e Grado

Uscite didattiche, attività sportive, visite guidate, viaggi d'istruzione

Riferimenti normativi:

Legge n.44 del 2001,
D.P.R. n.275 del 1999,
D.P.R. n.347 del 2000,
D.Lgs. n.297 del 1994,
D.Lgs. n.111 del 1995,
C.M. n.291 del 1992,
C.M. n.36 del 1995,
C.M. n.380 del 1995,
C.M.Int. n.3 del 1995,
Nota Ministeriale prot.645 del 2002,
Nota MIUR n.2209 del 2012,
Nota MIUR n.674 del 2016.

Art.40 Codice Penale
Art.2047 Codice Civile
Art.2048 Codice Civile
Legge n.312 Art.61 del 1980
Sentenza Cassazione n.3074 del 1999

In attesa della conclusione dei lavori per la formalizzazione dei Regolamenti necessari alla completezza del PTOF, si rendono necessarie alcune indicazioni generali, transitorie, concernenti le uscite didattiche, le attività sportive, le visite guidate e i viaggi d'istruzione.

La C.M. n.623 del 1996 per gli aspetti didattici e organizzativi della materia in questione riporta: “[...] l'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche”.

Le uscite didattiche, le attività sportive, le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono elemento qualificante dell'offerta formativa, in coerenza con gli obiettivi formativi e didattici stabiliti anche dal PTOF d'Istituto. Tali iniziative hanno sempre valore didattico e contribuiscono alla piena formazione degli alunni; sono un momento privilegiato di conoscenza e socializzazione e legano l'esperienza scolastica in classe con quella negli ambienti esterni.

I viaggi d'istruzione, per la loro finalità e valenza didattica, devono essere consentiti a tutti gli studenti; alle attività programmate non devono essere concessi esoneri che vanificherebbero ogni sforzo didattico culturale. Altresì non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di rilevante entità, tali da determinare situazioni di discriminazione.

In presenza di un allievo con certificazione questo deve essere accompagnato dal docente di sostegno della classe, nel rapporto uno ad uno; la presenza dell'assistente alla persona o dell'eventuale assistente igienico-sanitario o alla comunicazione è necessaria ed indispensabile, se prevista nella quotidianità delle azioni educative.

Lo prevede chiaramente la C.M. n.291 del 1992 dove leggiamo: “Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore [...], nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione”.

È dovere del DS controllare che il numero degli accompagnatori rispetti quanto stabilito dalla norma vigente:

- un docente ogni 15 alunni nelle situazioni ordinarie;
- due docenti, indipendentemente dal numero degli alunni, per l'uscita di una sola classe;
- un docente ogni 10 alunni in presenza di ragazzi con disabilità, con aggiunta del docente di sostegno e, se necessario, dell'AdP.

La C.M. n.291 del 1992 al punto 8.2 recita: “[...] si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici (15 ndr) alunni [...]”

Si ricorda che le ore eccedenti l'orario di lavoro effettuate come accompagnatori durante le uscite didattiche non possono essere recuperate o essere oggetto di retribuzione straordinaria; come si evince dalla Legge n.266 del 2005 Art.1 Comma 213, ripreso dalla Legge n.122 del 2010 Art.6 Comma 12, dove con chiarezza viene dichiarato che l'indennità di missione e/o trasferta sono soppresse.

Secondo il caso, si deve garantire agli allievi la continuazione delle proprie cure farmacologiche: i genitori dovranno consegnare ai docenti accompagnatori autorizzazione scritta in caso di assunzione di farmaci, con le dovute indicazioni della posologia e dei tempi di assunzione; i farmaci per cui è richiesta la somministrazione in orario scolastico dovranno essere sempre presenti nelle attività esterne all'istituto.

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi dell'attività istruttoria del Direttore SGA, effettuata la ricerca di mercato e la gara d'appalto, sottoscrive i contratti con le agenzie e nomina gli accompagnatori; effettuata l'attività il DS riceve le relazioni da parte degli accompagnatori e a sua volta farà dettagliata sintesi al Consiglio d'Istituto per la valutazione legata al programma annuale da inserire nel conto consuntivo.

Sono sempre presenti nella programmazione di un'attività l'elemento progettuale di tipo didattico e quello organizzativo, amministrativo e contabile, di pertinenza dell'ufficio di segreteria.

Il presente Atto è emanato dal Dirigente Scolastico nel compimento dei propri Diritti e Doveri secondo l'Art.1 comma 78 della Legge 107 del 2015, vista la Legge n.59 del 1997 Art.21 comma 16, visto il DPR n.275 del 1999 Art.3 comma 4, tenuto conto del D.Lgs n.29 del 1993 Art.3 comma 2, del D.Lgs n.59 del 1998 Art 25bis, del D.Lgs n.165 del 2001 Art.2 commi 3 e 6, Art.7 comma 2, Art.11 comma 3, Art.19 comma 1, Art.25 commi 2 e 5, non trascurando il DI n.44 del 2021 e le altre norme vigenti.

Le eventuali trasgressioni rientrano in quanto previsto dal CCNL comparto scuola vigente agli Articoli n.91 comma 1, n.92, n.93, n.94 comma 1, n.95.

Il Dirigente Scolastico
Prof Giampiero CERRI